

(Città Metropolitana di Napoli)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 DEL 30-06-2022

OGGETTO: Aggiornamento costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione ai sensi della Legge 10/77 e dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di giugno alle ore 13:40, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la giunta Municipale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sig.:

EMILIANO Michele	Sindaco	Presente
IMITAZIONE Imma Lara	Vice Sindaco	Presente
VITALE Pasquale	Assessore	Presente
COSENTINO Carolina	Assessore	Presente
MAZZARA Nicola	Assessore	Presente
PEZZELLA Teodoro	Assessore	Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Michele EMILIANO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Claudia POLLICE, incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti e il rispetto delle norme anti-covid dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



(Città Metropolitana di Napoli)

LA GIUNTA COMUNALE

Letta l'allegata proposta munita dei pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto provvedere in merito;

Assunti i poteri ex. art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA


di approvare l'allegata proposta e, per l'effetto:

- approvare, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 16 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m.i., l'adeguamento dei valori tabellari degli oneri di urbanizzazione, così come sopra riportati;
- approvare, ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'art. 16 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m.i., l'adeguamento del costo di costruzione dei nuovi edifici in €265,50 (Euro duecentosessantacinque/50) al metro quadro di superficie, così come sopra riportato, lasciando invariati gli altri parametri concernenti il contributo commisurato all'incidenza costi di costruzione (art. 16 D.P.R. n. 380/2001) già fissati nella delibera di Consiglio regionale della Campania n. 95/15 del 05/07/1979 e con la precisazione che la determinazione del contributo dovuto dovrà avvenire secondo il prospetto riepilogativo di cui all'art. 11 del D.M. n. 801 del 10/05/1977;
- **stabilire** una riduzione del venti per cento del contributo di costruzione rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni per gli interventi di ristrutturazione, recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione e ciò in ossequio al comma 4bis) dell'art. 17 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii.;
- **stabilire** che l'applicazione degli adeguamenti così deliberati siano riferiti, a partire dalla data di approvazione in Consiglio Comunale della relativa deliberazione, indipendentemente dalla data di presentazione e comunque ad oneri non ancora versati, a tutte le istanze (scia, permessi di costruire, scia alternativa al permesso di costruire), comprese le istanze di condono ancora non rilasciate per i soli casi in cui gli oneri non siano stati ancora versati ovvero non ancora interamente versati senza però l'eventuale applicazione degli interessi di mora maturati dalla data dell'ultimo pagamento ovvero dalla data dell'ultima richiesta di versamento;
- **stabilire** che i presenti aggiornamenti sono provvisori in attesa di definitiva determinazione regionale;



COMUNE DI CRISPANO

(Città Metropolitana di Napoli)





(Città Metropolitana di Napoli)

Letto approvato, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Avv. Michele EMILIANO Il Segretario Generale Dott.ssa Claudia POLLICE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CRISPANO

(Città Metropolitana di Napoli)

PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.70 DEL 20-06-2022

Oggetto: Aggiornamento costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione ai sensi della Legge 10/77 e dell'art, 16 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.

L' ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Premesso che:

- L'art. 3 della Legge 28.01.1977 n. 10 stabiliva il pagamento di un contributo per il rilascio della Concessione Edilizia, oggi Permesso di Costruire, commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione;
- L'art 5 della stessa legge 10/77 attribuiva al Consiglio Comunale la determinazione degli oneri di urbanizzazione in base alle tabelle parametriche stabilite dalle regioni di appartenenza;
- Il Consiglio Regionale della Campania, con deliberazione n. 119/1 del 28/07/1977 approvò tali tabelle parametriche per il calcolo del contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione, successivamente aggiornate con deliberazione n. 208/5 del 26.03.1985;
- Il Consiglio Regionale della Campania non ha più provveduto ad aggiornare le tabelle parametriche per il calcolo del contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione, dopo la deliberazione n. 208/5 del 26.03.1985;
- Il comma 1 dell'art. 7 della Legge n. 537/93 (integralmente recepito dall'art. 16, comma 6 del citato D.P.R. n. 380/01), dispone che "Gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della Legge 28.01.1977, n. 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai Comuniomissis.....";
- L'art.16 comma 4 del D.P.R. 380/01 ha sostituito l'art. 5 della legge 10/77;
- L'art.16 comma 6 del D.P.R. 380/01 demanda ai Comuni il compito di aggiornare ogni cinque anni gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle disposizioni regionali ed in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale;
- L'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da commisurare all'aumento del costo da sostenere per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in mancanza di nuove deliberazioni regionali, può essere utilmente effettuato attraverso l'indicizzazione all'attualità del costo di costruzione in base al relativo indice ISTAT:
- Il costo di costruzione è deliberato ed aggiornato annualmente secondo le modalità previste al comma 9 dell'art. 16 del D.P.R. n° 380/2001;
- Il predetto art. 16 del D.P.R. n° 380/2001 stabilisce che: "Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le Regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia

agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento."; -

Considerato che:

- L'ultimo aggiornamento degli oneri di urbanizzazione è stato determinato dal Comune di Crispano con delibera di G.C. n.77 del 30/09/2020;
- L'ultimo aggiornamento del costo di costruzione è stato determinato dal Comune di Crispano con delibera di G.C. n.33 del 24/04/2021, in cui tra l'altro, sono stati confermati gli oneri di urbanizzazione approvati con D.G.C. n.77 del 30/09/2020;

Vista la variazione dell'indice ISTAT, intervenuta per gli oneri di urbanizzazione, tra il 30/09/2020 (data di riferimento dell'ultima delibera di G.C. n. 33/21) ed il 31/05/2022 (ultimo dato ISTAT disponibile), pari a +1.085%;

Vista la variazione dell'indice ISTAT, intervenuta per il costo di costruzione, tra il 24/04/2021 (data di riferimento dell'ultima delibera di G.C. n.33 del 24/04/2021) ed il 31/05/2022 (ultimo dato ISTAT disponibile), pari a +1.067%

Ritenuto doveroso ed obbligatorio procedere, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico dell'Edilizia- D.P.R. 06/06/2001, n° 380, all'adeguamento degli oneri concessori, si è proceduto a determinare i parametri in base ai quali adeguare i valori relativi agli oneri concessori, contenuti nelle tabelle parametriche regionali, ed al costo di costruzione, come di seguito:

ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE (U)

1. Calcolo della percentuale di incremento

Dai dati ricavati dall'ISTAT, la percentuale di incremento tra il 30/09/2020 ed il 31/05/2022 è pari a +1.085%. La percentuale che va considerata ai fini del presente aggiornamento è il 100 % di tale valore.

2. Aggiornamento dei valori contenuti nelle tabelle parametriche regionali.

Sulla base di questo ultimo dato, sono stati aggiornati i valori contenuti nelle sotto elencate tabelle (approvate con Delibera di Consiglio Regionale n. 208/5 del 26.03.1985, pubblicata sul BURC n. 48 del 14.10.1985, pag. 39 e seg.), pertinenti il Comune di Crispano:

a) Nella tabella denominata ADEGUAMENTO ALL'ATTUALITA' "COSTI DI URBANIZZAZIONE", il valore di 28,59€/mc (così come stabilito con delibera di G.C. n.77 del 30/09/2020), va adeguato a:

€/mc.
$$28,59 \times 1,085 = 31,02 €/mc$$

b) I valori contenuti nella sottoelencata tabella, come precedentemente approvata con Delibera di G.C. n.77 del 30/09/2020:

Up	Da 0 a 15	Da 16 a 50	Da 51 a 200	Da 201 a	Oltre 1000
	add.	d. 1000			
Up1	1.03 €/mq	1.30 €/mq	2.08 €/mq	2.33 €/mq	2.59 €/mq
Up2	Jp2 3.90 €/mq 5.21 €/n		7.81 €/mq	9.11 €/mq	10.42 €/mq
Up3	Up3 15.63 €/mq 15.63 €/mq		19.53 €/mq	31.27 €/mq	31.27 €/mq
Up4	3,90 €/mq	5.21 €/mq	7.81 €/mq	9.11 €/mq	10.42 €/mq

per tener conto dell'incremento dell'indice ISTAT nella percentuale di cui sopra, vengono aggiornati secondo la seguente nuova tabella:

Up	Da 0 a 15	Da 16 a 50	Da 51 a 200	Da 201 a	Oltre 1000
	add.			1000	
Up1	1.12 €/mq	1.41 €/mq	2.26 €/mq	2.53 €/mq	2.81 €/mq
Up2	4.23 €/mq	.23 €/mq 5.65 €/mq 8.47 €/mq 9.88 €/mq 11.3		11.31 €/mq	
Up3	1.77 €/mq	16.96 €/mq	21.19 €/mq	33.93 €/mq	33.93 €/mq
Up4	4,23 €/mq	5.65 €/mq	8.47 €/mq	9.88 €/mq	11.31 €/mq

3. Determinazione degli oneri di urbanizzazione per gli edifici residenziali ed attività ad esse connesse.

Il contributo è determinato applicando i sottoelencati valori parametrici secondo il procedimento che segue:

Tab. A: coefficienti correttivi dei parametri stabiliti per ciascuna classe di comuni in relazione all'andamento demografico: Coefficiente 1,00;

Tab. B: coefficienti correttivi dei parametri stabiliti per ciascuna classe di comuni in relazione alle caratteristiche geografiche del territorio: Coefficiente 0,80;

Tab. D: coefficienti relativi ai limiti ed ai rapporti minimi di cui all'articolo 41 quinques, penultimo ed ultimo comma, della legge 17.02.1942 n. 1150 e s.m.i., relativamente alla classe demografica:

Coefficiente 0,79;

Tab. E: coefficienti correttivi dei parametri stabiliti per tutte le classi di Comuni in relazione alle caratteristiche geofisiche del territorio (il comune di Crispano è individuato quale classificazione sismica in C.S. = 2, ai sensi della delibera di G.R.C. n. 5447 del 7/11/2002): Coefficiente 0,70.

Valore aggiornato x Coeff. (Tab. A, Tab. B, Tab. D, Tab. E) = €31,02 x 1,00 x 0,80 x 0,79 x 0,70 = **€13,72**

> Riduzione del 10%= - 1,37 Valore base di applicazione: €12,35

Detto valore base applicato ai coefficienti di cui alla seguente Tabella C, con la riduzione del 5%, darà il valore finale del contributo da corrispondere al mc in funzione della zona urbanistica e della tipologia di intervento da realizzare. I valori finali sono già precisati nella stessa Tabella C:

Tab. C: coefficiente relativo alle "Destinazioni di zone"; variabili per ognuna delle zone omogenee, secondo la tabella di seguito riportata, tenuto conto della Delibera di Giunta Regionale n. 299/07:

Destinazione di zona	A	В	С	D	E	F
(Zone omogenee)						
Nuove costruzioni residenziali	0,80	0,85	0,65	0,80	1,00	0,80
If<= 1,50 mc/mq	€9,88	€10,46	€8,03	€9,88	€12,35	€9,88
Nuove costruzioni residenziali	0,83	0,91	0,83	0,83	1,00	0,83
If da 1,50 a 3,00 mc/mq	€10,25	€11,24	€10,25	€10,25	€12,35	€10,25
Nuove costruzioni residenziali	0,85	0,85	0,88	0,85	1,00	0,85
If > 3,00 mc/mq	€10,46	€10,46	€10,87	€10,46	€12,35	€10,46
Nuova edilizia convenzionata o	0,20	0,20	0,20	****	1,00	****
sovvenzionata	€2,47	€2,47	€2,47		€12,35	
Edilizia "terziaria", direzionale o	0,92	0,85	0,77	0,77	1,00	0,77
commerciale	€. 9,95	€10,46	€.8,33	€.8,33	€12,35	€.8,33

Edilizia turistica residenziale	1,00	1,00	1,00	****	1,00	****
	€12,35	€12,35	€12,35		€12,35	
Attrezzature di tempo libero	0,40	0,50	0,60	0,70	1,00	0,70
	€4,94	€6,17	€7,41	€8,64	€12,35	€8,64
Interventi di ristrutturazione con	0,20	0,20	0,20	*****	0,20	0,91
incremento di superficie	€2,47	€2,47	€2,47		€2,47	€11,24
Interventi di ristrutturazione con	0,20	0,20	0,20	*****	0,20	0,83
variazione della destinazione d'uso	€2,47	€2,47	€2,47		€2,47	€10,25
Interventi di ristrutturazione non	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
convenzionata al di fuori delle ipotesi	€2,47	€2,47	€2,47	€2,47	€2,47	€2,47
previste all'art. 9 L. 10/'77, lett. b) e						
successive modifiche.						

N.B.: Le zone omogenee sono quelle del D.M. del 2 aprile 1968, n° 1444 – If Indice di fabbricabilità fondiaria.

Formula per il calcolo degli oneri di urbanizzazione per edifici ed impianti produttivi.

Per quanto attiene la realizzazione di Impianti industriali ed artigianali, ed altre costruzioni connesse, quali quelle direzionali, residenze al servizio di impianti o costruzioni assimilabili, il contributo si determina applicando la formula:

$$U = K1 \times K2 \times K3 \times CJ \times (Up1 \times S1 + Up2 \times S2 + Up3 \times S3)$$

dove:

 $U = \dot{e}$ il contributo da versare;

K1 = coefficiente correttivo dei parametri stabiliti per ciascuna classe di comuni in relazione all'andamento demografico: Coefficiente 1,00;

K2 = coefficienti correttivi dei parametri stabiliti per ciascuna classe di comuni in relazione alle caratteristiche geografiche del territorio (Tab B, in precedenza riportata): Coefficiente 0.80:

K3 = Coefficiente non inferiore a 0,3: Coefficiente 0,30;

CJ = Coefficienti per classi di industrie – Tabella Iq con J che varia da I a III; Tabella di seguito riportata:

Per la Prima e Seconda classe si fa riferimento al D.M. 5/9/1994 – Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie. La terza classe comprende le attività non contenute nelle classi precedenti. Per la quarta classe si applica un coefficiente superiore a 0,72 in funzione del grado di alterazione dei luoghi.

Di seguito si riportano, a titolo indicativo, le classi individuate dal sopra riportato Decreto:

I^ Classe: industrie insalubri che producono rifiuti non accettabili negli impianti di trattamento dei rifiuti urbani e che necessitano dei trattamenti speciali.

L'elenco di tali industrie è riportato nel D.M. 5 settembre 1994 sotto la voce "industrie di prima classe".

II^ Classe: industrie insalubri che producono rifiuti accettabili con riserva negli impianti di trattamento dei rifiuti urbani.

L'elenco di tali industrie è riportato nel D.M. 5 settembre 1994 sotto la voce "industrie di seconda classe".

Nella seconda classe sono comprese anche le seguenti attività industriali ed artigianali per il problema che presenta lo smaltimento o il trattamento dei rifiuti da esse prodotti, con l'esclusione di quelle già considerate nella prima classe:

Industrie delle pelli e del cuoio;

- *Industrie manifatturiere del legno e dell'arredamento;*
- Industrie manifatturiere della carta, poligrafiche editoriali ed affini;
- *Industrie manifatturiere tessili;*
- *Industrie manifatturiere del vestiario e dell'abbigliamento;*

Classe	Coefficiente
I	1,00
II	0,86
III	0,72
IV	> 0,72

- Industrie manifatturiere della gomma, della guttaperca e delle materie plastiche;
- *Industrie manifatturiere chimiche*;
- *Industrie manifatturiere metallurgiche e meccaniche;*
- *Industrie manifatturiere dei minerali non metalliferi;*
- Industrie della ceramica, del vetro e dei materiali da costruzione in genere.

Da ultimo i coefficienti Up sono eguali a:

- Up1 = Costo unitario in €/mq determinato in funzione della superficie complessiva dell'insediamento industriale o artigianale;
- Up2 = Costo unitario di urbanizzazione €/mq di superficie lorda degli edifici direzionali, di servizio, residenze, ecc.;
- Up3 = Costo unitario in €/mq in funzione dei mq. di superficie lorda coperta dei manufatti industriali (capannoni, silos ed altre apparecchiature fisse, anche allo scoperto);
- **Up4** = Parametro riferito alle attrezzature ricettive.
- **S1** = Superficie complessiva di insediamento industriale o artigianale;
- S2 = Superficie lorda degli edifici direzionali, di servizio, residenziale, ecc.;
- S3 = Superficie lorda coperta da manufatti industriali (capannoni, silos ed altre apparecchiature fisse anche allo scoperto);
- S4 = Superfici utili (di pavimento coperto) delle attrezzature ricettive.

ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE (C)

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione anche di un contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione e che il comma 9 del medesimo articolo stabilisce che: "Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione; Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione e' determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6".

Atteso che la Regione Campania, successivamente all'entrata in vigore della legge 573/1993, non ha ad oggi deliberato alcuna variazione del costo di costruzione degli edifici residenziali, che attualmente è fissato in €. 243,94 al metro quadrato di superficie in virtù della Delibera della Commissione Straordinaria n° 21 del 25/02/2019, con il predetto valore calcolato alla data del 31/10/2018, sicché il Comune deve provvedervi annualmente ed autonomamente in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Visto che l'art. 10 della L. nº 10/1977 stabilisce che il Permesso di Costruire relativa ad impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione e del costo documentato di costruzione da stabilirsi con deliberazione Consiliare.

Tenuto conto che quando l'intervento riguarda edifici esistenti con attività diversa da quella residenziale, il costo di costruzione è determinato in relazione al costo dell'intervento, documentato.

Tanto premesso, si procede all'adeguamento del costo di costruzione che troverà applicazione per i permessi rilasciati a decorrere dall'approvazione in Consiglio Comunale della relativa deliberazione, atteso che, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'avvenuto rilascio del permesso di costruire si configura quale fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del richiedente di corrispondere i relativi contributi, sicché è a tale data che occorre riferirsi per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in base ai parametri normativi vigenti in pari data (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze 25/10/1993, n. 1071; 06/12/1999, n. 2058;13/06/2003, n. 3333);

Adeguamento all'attualità <<Costo di costruzione>>: Costo al 24/04/2021 = 248,83 €

Percentuale di adeguamento dal tra il 24/04/2021 al 31/05/2022 = 1,067

Costo di costruzione adeguato = €/mq 265,50

La determinazione del contributo afferente al costo di costruzione dovrà avvenire secondo il prospetto riepilogativo di cui all'art. 11 del D.M. n. 801 del 10/05/1977 tenendo conto del costo di costruzione adeguato di cui precedentemente.

In base a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 "la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio del permesso di costruire, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

In applicazione del comma 4bis) dell'art. 17 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii., come introdotto dal decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, il contributo di costruzione è ridotto in misura del venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni per gli interventi di ristrutturazione, recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione.

Per tutto quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione,

PROPONE

- **Di deliberare** l'approvazione, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 16 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m.i., dell'adeguamento dei valori tabellari degli oneri di urbanizzazione, così come sopra riportati;
- Di deliberare l'approvazione, ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'art. 16 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m.i., dell'adeguamento del costo di costruzione dei nuovi edifici in €265,50 (Euro duecentosessantacinque/50) al metro quadro di superficie, così come sopra riportato, lasciando invariati gli altri parametri concernenti il contributo commisurato all'incidenza costi di costruzione (art. 16 D.P.R. n. 380/2001) già fissati nella delibera di Consiglio regionale della Campania n. 95/15 del 05/07/1979 e con la precisazione che la determinazione del contributo dovuto dovrà avvenire secondo il prospetto riepilogativo di cui all'art. 11 del D.M. n. 801 del 10/05/1977;
- **Di stabilire** una riduzione del venti per cento del contributo di costruzione rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni per gli interventi di ristrutturazione, recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione e ciò in ossequio al comma 4bis) dell'art. 17 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii.;
- Di stabilire che l'applicazione degli adeguamenti così deliberati siano riferiti, a partire dalla data di approvazione in Consiglio Comunale della relativa deliberazione, indipendentemente dalla data di presentazione e comunque ad oneri non ancora versati, a tutte le istanze (scia, permessi di costruire, scia alternativa al permesso di costruire), comprese le istanze di condono ancora non rilasciate per i soli casi in cui gli oneri non siano stati ancora versati ovvero non ancora interamente versati senza però l'eventuale applicazione degli interessi di mora maturati dalla data dell'ultimo pagamento ovvero dalla data dell'ultima richiesta di versamento;
- **Di stabilire** che i presenti aggiornamenti sono provvisori in attesa di definitiva determinazione regionale;
- **Di rendere** l'atto deliberativo di cui alla presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/00.

Il Proponente Nicola MAZZARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa